



Comune di ARNESANO
(Provincia di Lecce)
Via De Amicis, 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N. 68 DEL 07/09/2026 PROT.

OGGETTO: Sospensione temporanea dell'esposizione, della raccolta e del conferimento della frazione costituita dagli imballaggi in plastica (EER 15.01.02) sull'intero territorio comunale a seguito della sopravvenuta indisponibilità degli impianti di trattamento e recupero.

SINDACO

PREMESSO CHE

- con note acquisite in data 04/09/2026 prot. gen. nr. 0008530 ed in data 07/09/2026 prot. Gen. 0008581, CAVE MARRA ECOLOGIA srl - impianto di recupero dei rifiuti da imballaggio in plastica (codice CER 15.01.02) - ha comunicato la sospensione dei conferimenti a far data da martedì 8 settembre 2026;
- con nota prot./UfficioAro3/Le n. 29947 del 07/09/2026 l'Ufficio Aro 3/Le ha comunicato di ritenere necessario che ogni amministrazione comunale disponga misure immediate mirate a tutelare il decoro urbano e l'igiene pubblica, impedendo l'accumulo di rifiuti non ritirabili sulle pubbliche vie.

CONSIDERATO CHE

- tale blocco improvviso è scaturito dal mancato ritiro dei materiali da parte dell'impianto di destinazione finale (Ecologic S.p.A.) incaricato dal Consorzio COREPLA;
- la situazione emergenziale sopra descritta, essendo di natura sovracomunale, quindi del tutto indipendente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di Arnesano e del Gestore del servizio di igiene urbana ATI "Ecotecnica srl – Axa srl", deriva dalla sopravvenuta indisponibilità della filiera di trattamento e recupero degli imballaggi in plastica;
- la prosecuzione della raccolta della frazione plastica, in assenza della possibilità di conferirla presso impianti autorizzati, determinerebbe inevitabili accumuli di rifiuti con conseguenti rischi sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e del decoro urbano.

RITENUTO NECESSARIO disporre misure immediate mirate a tutelare il decoro urbano e l'igiene pubblica, impedendo l'accumulo di rifiuti non ritirabili sulle pubbliche vie.

DATO ALTRESÌ ATTO che il Comune di Arnesano congiuntamente all'Ufficio ARO3/LE si è tempestivamente attivato presso i soggetti istituzionalmente competenti, rappresentando la particolare gravità della situazione sul territorio comunale e richiedendo l'immediata individuazione di soluzioni idonee a garantire la continuità del servizio pubblico, senza che, allo stato, sia stato possibile ripristinare le condizioni per il regolare conferimento della frazione plastica;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di contingibilità e urgenza previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e che il presente provvedimento costituisca misura necessaria, proporzionata e strettamente temporanea, finalizzata esclusivamente alla tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana, del decoro del territorio e dell'ambiente, nelle more del superamento della situazione emergenziale;

VISTO

- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità Pubblica per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

ORDINA

- **Art. 1**
Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposta la sospensione dell'esposizione, della raccolta e del conferimento della frazione costituita dagli imballaggi in plastica (EER 15.01.02) sull'intero territorio comunale.
- **Art. 2**
È fatto divieto alle utenze domestiche e non domestiche di esporre mastelli, bidoni o sacchi contenenti la frazione plastica nei giorni previsti dal calendario della raccolta.
- **Art. 3**
È fatto divieto di conferimento dei medesimi rifiuti in plastica anche presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) per le stesse motivazioni tecniche.
- **Art. 4**
Gli utenti sono tenuti a custodire temporaneamente presso le rispettive utenze gli imballaggi in plastica prodotti, evitando qualsiasi forma di abbandono sul territorio comunale o il conferimento improprio nei cestini stradali o in altre frazioni merceologiche.
- **Art. 5**
Le attività commerciali, i pubblici esercizi, le strutture ricettive e gli organizzatori di eventi sono invitati, per tutta la durata dell'emergenza, ad adottare ogni misura utile a limitare la produzione di rifiuti in plastica, privilegiando, ove possibile, contenitori, bottiglie e recipienti riutilizzabili ovvero realizzati con materiali alternativi o prodotti alla spina.
- **Art. 6**
Il Gestore del servizio di igiene urbana è autorizzato ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per garantire la continuità degli ulteriori servizi di raccolta e di igiene urbana, nel rispetto delle disposizioni impartite dagli Enti competenti.

• **Art. 7**

La presente ordinanza resterà efficace fino al venir meno delle condizioni emergenziali che ne hanno determinato l'adozione e sarà revocata non appena AGER Puglia o gli altri soggetti competenti comunicheranno il ripristino della regolare disponibilità degli impianti di trattamento e recupero ovvero l'individuazione di idonei impianti alternativi.

INVITA

La popolazione alla massima collaborazione e a trattenere temporaneamente i propri rifiuti in plastica presso le proprie abitazioni o locali aziendali fino a nuova comunicazione di ripresa del regolare servizio.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

TRASMETTE

la presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Lecce;
- ad AGER Puglia;
- alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente;
- al Consorzio COREPLA;
- all'ARO 3/LE;
- all'ATI Ecotecnica S.r.l. – AXA S.r.l.;
- al DEC del servizio;
- al Responsabile del Settore Ambiente;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Monteroni di Lecce;
- alla ASL Lecce – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì 07/09/2026

SINDACO

Avv. Emanuele Solazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 946

SINDACO certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 07/09/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 07/09/2026

SINDACO
Avv. Emanuele Solazzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano
